

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3481 del 07/07/2022
Oggetto	PRATICA FCPPA0230. Variante sostanziale per aumento dei quantitativi alla concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Cesena (FC). RICHIEDENTE: Impianti Cave Romagna S.r.l.. USO: Industriale.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3642 del 06/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MILENA LUNGHERINI

Questo giorno sette LUGLIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MILENA LUNGHERINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: VARIANTE SOSTANZIALE PER AUMENTO DEI QUANTITATIVI ALLA CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CESENA (FC)
RICHIEDENTE: IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.r.l.
USO: Industriale
PRATICA FCPPA0230

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153, che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787 “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65 “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” – Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”, così come modificata e integrata con successiva Deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 – Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (Arpae) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell’incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra con decorrenza dal 24/11/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza dal 01/12/2021;

PRECISATO che:

- ai sensi dell’art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933, come modificato dall’art. 96, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento, in virtù di quanto disposto dall’art. 31, comma 1 del R.R. n. 41/01 è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto al Titolo IV del medesimo Regolamento, all’art. 6;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. **DET-AMB-2021-3601 del 16/07/2021**, con cui la Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico della Direzione Tecnica di Arpae ha **rilasciato alla Società Impianti Cave Romagna S.r.l.** (C.F. e P.IVA 01851940401) il **rinnovo della concessione preferenziale FCPPA0230** (con contestuale cambio di titolarità della medesima concessione precedentemente intestata alla Società Socob Cesena S.r.l. e variante) di prelievo di acqua pubblica sotterranea con procedura ordinaria, mediante la perforazione di un nuovo pozzo (risorsa FCA7833) in sostituzione e con analoghe caratteristiche di quello esistente di cui alla medesima pratica, avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:

- ubicazione: Comune di Cesena (FC) – Località Pievesestina – Via Pio Turrone n. 235, in area di proprietà della medesima Società, identificata al Catasto terreni del medesimo Comune al Fg. 23, mappale n. 27;
- profondità massima: 105 m da piano campagna;
- tubazione di rivestimento in PVC con diametro interno di 160 mm;
- corpo idrico interessato: Pianura Alluvionale Appenninica – confinato superiore, identificato con il codice 0610ER-DQ2-PACS;
- uso della risorsa: industriale;
- portata massima di esercizio: 13,00 l/s;
- volume annuo di acqua sotterranea concesso: 2.800 mc/anno;
- equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 11 kW;
- coordinate geografiche UTM RER: X: 756.635, Y: 899.225;

VISTA la **domanda presentata in data 14/10/2021** dalla Società Impianti Cave Romagna S.r.l. (C.F. e P.IVA 01851940401), con sede legale in Comune di Cesena (FC) – Località Pievesestina – Via Pio Turrone n. 235, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/158477, con cui è stata **richiesta la variante sostanziale** della suddetta concessione **FCPPA0230**, al fine di **umentare il volume annuo di prelievo di acqua sotterranea da 2.800 mc a 25.000 mc**;

RILEVATO che con nota datata 03/11/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/170437 del 05/11/2021, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha richiesto alla Società Impianti Cave Romagna S.r.l. la trasmissione di una Relazione esplicativa, al fine di giustificare l'aumento considerevole del prelievo di acqua sotterranea richiesto e di indicare le soluzioni adottate o da adottare per la riduzione dei consumi idrici;

CONSIDERATO che con nota pervenuta in data 26/01/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/12825 del 27/01/2022, la Società Impianti Cave Romagna S.r.l. ha trasmesso la Relazione tecnica avente ad oggetto "Risposta a richiesta di integrazione documentale del 3/11/2021", datata Gennaio 2022, con cui il tecnico incaricato dalla medesima Società ha precisato, in particolare, che i motivi per cui è stata richiesta la suddetta variante sostanziale, con un volume stimato di risorsa idrica pari a 25.000 mc/anno, al fine di non ricorrere all'utilizzo di risorsa dell'acquedotto pubblico, sono seguito di riportati:

- l'attività dell'azienda consiste nella produzione e commercializzazione di conglomerato bituminoso e conglomerato cementizio. In particolare, nel ciclo finalizzato alla produzione di conglomerato cementizio viene utilizzata la risorsa idrica sotterranea prelevata dal pozzo assentito con la concessione FCPPA0230;
- con Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1047 del 03/03/2021, al fine di limitare le emissioni in atmosfera, è stata prevista l'installazione di un impianto di irrorazione automatico dei cumuli di stoccaggio e delle corsie di transito, composto da 10 irroratori a turbina fissi, al fine di evitare la formazione di polvere durante la movimentazione dei materiali nelle condizioni atmosferiche più sfavorevoli;
- l'andamento stagionale, con periodi prolungati caratterizzati da assenza di piogge, anche in stagioni che tradizionalmente erano interessati da precipitazioni atmosferiche, costringe ad un utilizzo sempre più frequente dei suddetti irroratori;
- l'azienda ha in previsione un incremento delle proprie lavorazioni grazie all'andamento del mercato e non sono previsti sistemi di recupero o riutilizzo dell'acqua;

CONSIDERATO che con nota datata 10/02/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/23135 del 11/02/2022, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae:

- ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo alla suddetta istanza di variante sostanziale alla concessione in oggetto, a far data dal 27/01/2022, da concludersi entro 150 giorni da tale data;
- ha richiesto al Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena e all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, in qualità di Enti interessati dal suddetto procedimento amministrativo, i pareri di rispettiva competenza da esprimere ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41 del 20/11/2001, per il rilascio della variante sostanziale alla concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea in esame da parte della medesima Agenzia;

RILEVATO che con nota prot. n. 1782 del 16/02/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/26198 del 17/02/2022, l'**Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti** ha espresso il proprio **parere favorevole** di competenza, da cui risulta che *“dall'analisi della documentazione allegata alla domanda non si evidenziano interferenze con le captazioni afferenti al servizio idrico integrato in quanto la derivazione in parola per la quale è stata richiesta una portata massima di prelievo pari a 13,00 l/s ed un volume annuo complessivo di 25.000 m³ è posta al di fuori delle aree di tutela e salvaguardia come definite dell'art. 94 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. Pertanto per quanto di competenza di questa Agenzia si esprime parere favorevole all'istanza in oggetto. Si chiede tuttavia di sottoporre la richiesta di parere in oggetto e le richieste di parere similari alla presente per istanze di concessioni di derivazione di acque sotterranee e superficiali insistenti nei territori di Forlì-Cesena e Rimini anche al Gestore Romagna Acque-Società delle Fonti spa fornitore di acqua all'ingrosso per il servizio idrico integrato.”*;

PRECISATO, a riguardo, che con nota pervenuta in data 10/03/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/40378, Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ha comunicato in particolare che il prelievo di cui all'istanza in esame (aumento del volume annuo per uso industriale, posto in Località Pievesestina a circa 4 km a valle dai pozzi di Cesena in uso al SII) non interferisce con le attuali concessioni al prelievo in capo al SII;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 13794/2022 del 10/06/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/96605 del 10/06/2022, il **Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena** ha espresso il proprio **parere**, da cui risulta che **la derivazione richiesta con la suddetta istanza non è conforme all'art. 28 del P.T.C.P.**, sulla base di quanto di seguito riportato: *“[...] dal momento che la domanda di concessione, ancorché inerente all'utilizzazione di un pozzo esistente nel Comune di Cesena ad uso “industriale”, non risulta precedentemente autorizzata all'emungimento, e valutata conforme da questa Amministrazione Provinciale, deve essere considerata un'istanza giuridicamente nuova e pertanto non può essere ritenuta conforme al PTCP, in quanto insiste su zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Nello specifico l'art. 28 del PTCP al comma 6 lett. d) stabilisce che “sono vietati la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del RD 11 dicembre 1933 n. 1775”. La perforazione di pozzi è consentita solo per quelli a fini domestici a meno che non siano stati autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del RD 11 dicembre 1933 n. 1775. Si informa altresì che qualora l'istanza in esame fosse stata precedentemente autorizzata, la stessa è valutata da questa Amministrazione quale mero rinnovo della stessa, sebbene si richiedano quantitativi di emungimento superiori a quelli concessi. In tale caso l'istanza in esame può essere ritenuta conforme ai disposti del PTCP a condizione che l'emungimento di acqua dal pozzo esistente sia regolato in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee, ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate. In questo caso si rimanda quindi all'autorità idraulica competente per le valutazioni sui quantitativi emunti.”*;

PRECISATO che la domanda di variante sostanziale della concessione in oggetto è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 56 del 02/03/2022 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, da cui si risulta che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico “Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore” (cod. 0610ER-DQ2-PACS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo “buono” e qualitativo “buono”;
- l’intensità dell’impatto del prelievo è classificabile come “moderato”;
- localmente il corpo idrico risulta a criticità “media”, dato che il valore di subsidenza è “accettabile/assente”, il valore di soggiacenza è “in equilibrio” e il valore del trend piezometrico è “in diminuzione”;

VERIFICATO che dall’analisi dei livelli d’impatto e dall’applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall’Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell’ambito “**Repulsione**”, ovvero la derivazione è compatibile e risponde alle necessità del Piano di Gestione delle Acque, **con la prescrizione dell’installazione e della manutenzione in regolare stato di funzionamento del misuratore dei volumi di acqua emunti;**

DATO ATTO che:

- la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della D.G.R. 30 luglio 2007, n. 1191;
- la derivazione non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 152/2006;
- non si rilevano interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione del suddetto nuovo pozzo con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che il parere non favorevole del Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena sia superabile e che quindi, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, si possa procedere al rilascio della variante sostanziale alla concessione di derivazione di acque pubbliche di cui alla pratica in esame, in quanto con la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3601 del 16/07/2021 è stato rilasciato il rinnovo della concessione FCPA0230, che prevedeva già l’utilizzo di un pozzo esistente che è stato sostituito con un nuovo pozzo (risorsa FCA7833) avente analoghe caratteristiche del precedente e, pertanto, da considerarsi variante non sostanziale ai sensi dell’art. 31, comma 5 del R.R. n. 41/01;

RILEVATO, altresì, che dalla sopra riportata valutazione di compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, analizzando i livelli di impatto e l’applicazione del metodo ERA, ai sensi dell’Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, strumento tecnico di dettaglio e aggiornato, emerge che la derivazione di acqua sotterranea è compatibile con prescrizioni e in particolare i valori di subsidenza sono accettabili/assenti;

RILEVATO che in data 11/10/2021 il richiedente ha versato un importo per le spese relative all’espletamento dell’istruttoria della suddetta domanda di variante sostanziale alla concessione in oggetto, pari a € 195,00;

PRESO ATTO che:

- nell’ambito del rinnovo con cambio titolarità della concessione in oggetto, rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3601 del 16/07/2021, la Società Impianti Cave Romagna S.r.l. ha versato in data 14/07/2021 la somma pari a € 93,76, ad integrazione del deposito cauzionale precedentemente costituito dalla Società Socob Cesena S.r.l. in data 16/02/2006, nella misura di € 500,00, che è stato mantenuto per la medesima concessione, rientrando, in quanto cambio di denominazione sociale, nei casi previsti dall’art. 28 del R.R. n. 41/2001;
- in data 01/07/2022 il richiedente ha versato, la somma pari a € 1.595,55, ad integrazione del suddetto deposito cauzionale, al fine di raggiungere l’importo pari al canone dovuto ai sensi di quanto stabilito dall’art. 154, comma 1 della L.R. n. 3/99;
- in data 01/07/2022 il richiedente ha versato l’importo di € 787,08, corrispondente alla differenza tra

l'importo pari ai 6/12 del canone relativo all'anno 2022 (calcolato considerando un volume annuo di 25.000 mc) e l'importo pari ai 6/12 del canone già versato per l'anno 2022 (calcolato sul precedente volume annuo concessionato pari a 2.800 mc);

- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni a cui è subordinato l'esercizio della concessione, acquisito al protocollo con PG/2022/110092 del 04/07/2022;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la variante sostanziale alla concessione preferenziale in oggetto possa essere rilasciato ai sensi dell'art. 31 del R.R. n. 41/2001;

RITENUTO opportuno, altresì, precisare che:

- il presente provvedimento e l'allegato Disciplinare, sostituiscono la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3601 del 16/07/2021 e il relativo Disciplinare;
- si ritiene di confermare la prescrizione riportata all'art. 9, comma 2 del Disciplinare allegato alla suddetta Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3601 del 16/07/2021 (relativa al monitoraggio della falda) riportata all'art. 4, comma 2 del Disciplinare allegato al presente atto;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Ing. Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di rilasciare alla Società Impianti Cave Romagna S.r.l. (C.F. e P.IVA 01851940401)** con sede legale in Comune di Cesena (FC) – Via Pio Turrone n. 235, la **variante sostanziale** alla concessione preferenziale **FCPPA0230** di derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura ordinaria ad uso industriale, precedentemente rinnovata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3601 del 16/07/2021;
2. **di precisare** che il prelievo di acqua sotterranea avverrà tramite l'**utilizzo del pozzo esistente (risorsa FCA7833)** ubicato in Comune di Cesena (FC) – Località Pievesestina – Via Pio Turrone n. 235, in area di proprietà della suddetta Società, identificata al Catasto terreni del medesimo Comune al Fg. 23, mappale n. 27, avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:
 - profondità massima: 105 m da piano campagna;
 - tubazione di rivestimento in PVC con diametro interno di 160 mm;
 - uso della risorsa: industriale;
 - equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 11 kW;
 - coordinate geografiche UTM RER: X: 756.635, Y: 899.225;
3. **di fissare** la quantità d'acqua prelevabile pari alla **portata massima di esercizio di 13,00 l/s** corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di 25.000 mc**, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione che costituisce parte integrante del presente atto;
4. **di stabilire** che il concessionario è **obbligato all'installazione nel pozzo di un misuratore dei volumi** che registri i volumi emunti, registrando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre di ogni anno, che dovranno essere comunicate all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae a mezzo PEC al seguente indirizzo: aofc@cert.arpa.emr.it;
5. **di stabilire** che **la concessione ha scadenza il 31/12/2031**;
6. **di fissare** in **€ 2.189,31 l'importo del deposito cauzionale**, a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 154, comma 1 della L.R. n. 3/99, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;

7. **di stabilire** che, sulla base della normativa citata in premessa, il **canone annuo è pari a € 2.189,31** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
8. **di stabilire** che in caso di mancato pagamento del canone annuo saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione avvierà le procedure per il recupero coattivo del canone stesso, secondo quanto previsto dall'art. 51 della Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24;
9. **di stabilire** che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. n. 7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
10. **di assoggettare** la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e che costituisce parte integrante del presente atto;
11. **di dare atto** che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto e al suo Disciplinare allegato, comportano il diniego della concessione e l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 155, comma 2 della L.R. n. 3/1999;
12. **di dare atto** che il presente provvedimento e l'allegato Disciplinare sostituiscono la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3601 del 16/07/2021 e il relativo Disciplinare;
13. **di dare conto** che l'originale del presente atto, completo di Disciplinare, è conservato presso l'archivio informativo di Arpae;
14. **di notificare** digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo impiantcaveromagna@legalmail.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
15. **di stabilire** che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese di istruttoria nel Capitolo n. 04615;
18. **di stabilire** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
19. **di pubblicare** sul B.U.R.E.R.T. il presente atto per estratto;
20. **di stabilire** che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
21. **di stabilire** che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. n. 1775/1933 e, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 104/2010, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

La Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Ing. Milena Lungherini*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la variante sostanziale alla concessione preferenziale FCPPA0230 di derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura ordinaria per uso industriale in Comune di Cesena (FC), richiesta dalla Società Impianti Cave Romagna S.r.l. (C.F. e P.IVA 01851940401)

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante l'utilizzo di n. 1 pozzo esistente ubicato in Comune di Cesena (FC) – Località Pievesestina – Via Pio Turrone n. 235, in area di proprietà della medesima Società, identificata al Catasto terreni del medesimo Comune al Fg. 23, mappale n. 27, avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:

- profondità massima: 105 m da piano campagna;
- tubazione di rivestimento in PVC con diametro interno di 160 mm;
- equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 11 kW;
- coordinate geografiche UTM RER: X: 756.635, Y: 899.225;

La risorsa derivata viene utilizzata esclusivamente ad uso industriale.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso **per una portata massima di 13,00 l/s e un volume complessivo annuo di 25.000 mc.**
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART.3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata fino al **31/12/2031**.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione nel pozzo** (entro 30 giorni dal ritiro del presente atto) e alla regolare manutenzione **di un misuratore dei volumi** che registri l'entità di risorsa emunta, indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it), all'Autorità di Bacino del fiume Po (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) e a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento e ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo PEC aoofc@cert.arpa.emr.it unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopra indicati.

2. Il concessionario è tenuto ad effettuare il monitoraggio della falda almeno due volte nell'arco dell'anno (indicativamente in primavera ed autunno) e a trasmettere i risultati ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
3. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione;
 - numero della concessione;
 - scadenza della concessione.Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento, il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza e in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
6. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato di ciascun pozzo, nonché della relativa manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi e al pubblico generale interesse. Ciascun pozzo non potrà essere abbandonato senza aver provveduto alla relativa disattivazione a regola d'arte; pertanto, il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso di ciascun pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione e a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità e il regime dell'acquifero.
7. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche.
8. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 7

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. **La concessione richiesta è assentita**, ai sensi della D.G.R. n. 787 del 09/06/2014, **fino al 31/12/2031**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell’Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all’uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell’art. 32 del R.R. n. 41/2001, nei seguenti casi:
 - destinazione d’uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - sub-concessione a terzi.L’Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall’Amministrazione concedente per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistono i fini della derivazione, **il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. n. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2031.**

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all’Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell’alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell’utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l’inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell’acqua nel sito originario”*.

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, nonché di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l’utilizzo dell’acqua.
2. E’ ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l’Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.